



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Magg. Magistra

Dott. Vincenzo FERRO - Presidente -

Dott. Laura MILANI - Consigliere -

Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -

Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -

Dott. Sergio DI AMATO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

S.I.D.A. SpA SOCIETA' ITALIANA DI ASSICURAZIONI in

liquidazione coatta amministrativa, in persona del

Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA ELEONORA F. PIMENTEL 2, presso l'avvocato

COSTA MICHELE, che la rappresenta e difende, giusta

delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

COMITO ANTONINO;

- intimato -

2000 avverso la sentenza n. 358/98 del Tribunale di

1192 BARCELLONA POZZO DI GOTTO, depositata il 22/10/98;

Oggetto

accertamento di credito pretesibile

R.G.N. 2977/99

Cron. 1080

Rep. 173

Ud. 02/06/2000

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE

per diritti L. 6.000

il 17 GEN. 2001

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. Me

per diritti L. 6.000

il 17 GEN. 2001

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio dal Sig. A

per diritti L. 6.000

il 17 GEN. 2001

IL CANCELLIERE



udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/06/2000 dal Consigliere Dott. Sergio DI
AMATO;

udito per il ricorrente, l'Avvocato Costa, che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. SIDA (Società Italiana di Assicurazioni)
e la s.p.a. Unione Euro-Americana di Assicurazioni
coassicuravano la soc. Azzurra per il rischio di incen-
dio. In relazione ad un sinistro ed in esecuzione di
una clausola contrattuale, secondo cui l'ammontare del
danno doveva essere determinato da periti nominati dal-
le parti, la società assicurata e la s.p.a. SIDA, dele-
gata alla gestione del contratto, designavano i periti
che davano inizio alle operazioni per la determinazione
del danno e del relativo indennizzo. La s.p.a. SIDA ve-
niva, quindi, posta in liquidazione coatta amministra-
tiva in data 23 luglio 1993 e gli organi della procedu-
ra, manifestando l'opinione che non fosse possibile una
quantificazione del credito di indennizzo in sede di-
versa da quella concorsuale, revocavano la nomina del
perito. A questo punto l'assicurata, soc. Azzurra,

COPIA
COSTA
28 MAR. 2001



X





chiedeva al Presidente del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto la nomina di un perito di parte per la SIDA. In accoglimento dell'istanza veniva nominato il geom. Antonino Comito. Gli organi della procedura informati della nomina, comunicavano al professionista ed alla soc. Azzurra che non si poteva dare corso alla determinazione arbitrale e che la pretesa creditoria della assicurata doveva essere fatta valere mediante domanda di insinuazione allo stato passivo.

Il geom. Comito, dopo avere espletato l'incarico, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo del Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto per il pagamento del proprio compenso. La SIDA in l.c.a. proponeva opposizione, che il Pretore rigettava con sentenza n. 74 del 1997. A seguito di gravame della SIDA, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con sentenza del 22 ottobre 1998, confermava la decisione. In particolare, il giudice dell'appello osservava, per quanto qui ancora interessa, che: 1) il contratto di coassicurazione prevedeva la delega alla SIDA per la gestione dell'intero rapporto; 2) la delega nel contratto di coassicurazione ha natura di mandato *in rem propriam*, essendo conferita nell'interesse anche del delegante oltre che dei terzi interessati; 3) per tale ragione, dopo l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, quando

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.



la nomina del perito aveva già avuto luogo ed erano iniziate le operazioni peritali, la SIDA avrebbe potuto al più chiedere la dichiarazione di improcedibilità della domanda nei suoi confronti, ma non avrebbe potuto revocare la nomina dell'arbitro, impedendo la prosecuzione dell'arbitrato per l'accertamento del danno nei confronti del coassicuratore; 4) la clausola compromissoria per arbitrato irrituale, da inquadrare nella figura del mandato *in rem propriam*, non ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 78 l. fall e, pertanto, resta insensibile agli eventi che interessano una sola delle parti e non si scioglie per effetto dell'apertura a carico di una di esse di una procedura di liquidazione coatta amministrativa; 5) la revoca non era comunque possibile poiché il giudizio doveva concludersi, sia pure con una pronuncia in rito, considerato che la perdita di capacità della SIDA avrebbe consentito, ai sensi dell'art. 820, 3° co., c.p.c., soltanto la proroga del termine per la decisione; 6) il compenso del perito non poteva considerarsi debito di massa poiché lo stesso, seppure in relazione ad un rapporto preesistente, aveva svolto la sua attività per conto del liquidatore della SIDA.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione la SIDA in l.c.a., deducendo due motivi. Antonino



Comito non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la procedura ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 201, 52 e 93 1. fall., lamentando che la pretesa del Comito, indipendentemente dalla sua qualificazione, era assoggettata al concorso formale, con la conseguenza che il credito non poteva essere accertato in sede ordinaria, ma soltanto dal commissario liquidatore nella fase amministrativa, prima del deposito dello stato passivo e successivamente dal tribunale fallimentare secondo le forme previste per l'accertamento del passivo.

Il motivo è fondato. Anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, come nel fallimento, operano i principi del concorso formale e sostanziale, in virtù dei quali, da un lato, i creditori, fatti salvi gli eventuali diritti di prelazione, possono partecipare solo in proporzione delle rispettive ragioni (*par condicio creditorum*) alla distribuzione del ricavato fallimentare e, d'altro canto, tutte le posizioni creditorie verso il fallito sono sottoposte ad un accertamento unitario, quali che siano i titoli e quali che possano essere, in astratto, le domande proponibili. Ciò discende univocamente dal richiamo, nell'ambito della legge fallimentare, degli artt. 51 e 52 e degli

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of several overlapping, slanted lines.



artt. da 98 a 103, operati rispettivamente dai successivi artt. 201 e 209. Pertanto, ogni diritto di credito, una volta aperta la procedura di liquidazione coatta amministrativa, è tutelabile esclusivamente nelle forme previste dagli artt. 201 (che richiama, come si è detto, anche l'art. 52), 207 e 209 l. fall.. La previsione di un'unica sede concorsuale per l'accertamento del passivo comporta la necessaria concentrazione presso un unico organo giudiziario delle azioni dirette all'accertamento dei crediti e l'inderogabile osservanza di un rito funzionale alla realizzazione del concorso dei creditori. Ciò determina l'improponibilità della domanda proposta nelle forme ordinarie. Per la liquidazione coatta amministrativa, inoltre ed a differenza di quanto accade per il fallimento, non si può neppure ipotizzare una residua proponibilità della domanda nelle forme ordinarie, in relazione alla intenzione di ottenere un titolo da far valere, alla chiusura del concorso, soltanto in caso di ritorno *in bonis* dell'imprenditore, poiché tale eventualità è esclusa dalla stessa finalità del procedimento di liquidazione coatta amministrativa (Cass. 15 maggio 1975, n. 1881).

Si deve, tuttavia, operare una distinzione in relazione alla fase in cui si trova la procedura concorsuale. Durante l'attività di formazione dello stato passi-

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of several overlapping loops and lines.



vo, demandata ai competenti organi amministrativi della liquidazione coatta, e sino al momento del deposito dello stesso nella cancelleria del luogo ove l'impresa ha la sede principale, si verifica una temporanea improponibilità innanzi al giudice ordinario delle domande, per differimento dell'esercizio del potere giudiziale, ferma restando l'assoggettabilità ad opposizione o ad impugnazione del provvedimento attinente allo stato passivo (v. *ex pluribus* Cass. 23 ottobre 1986, n. 6224; Cass. s.u. 10 gennaio 1991, n. 162; Cass. 13 marzo 1994 n. 3442 e da ultimo Cass. 23 luglio 1999, n. 8136). Una volta esaurita l'attività amministrativa di formazione dello stato passivo, inizia la fase giurisdizionale nella quale le modifiche dello stato passivo possono essere determinate, oltre che da opposizioni o impugnazioni dello stesso, anche dalle domande di insinuazione tardiva, proposte nelle forme previste dalla legge fallimentare (Cass. 20 dicembre 1971, n. 3699; Cass. 21 ottobre 1981, n. 5511).

La preclusione rispetto a forme di tutela diverse da quelle dell'accertamento endofallimentare opera certamente anche nei confronti dei crediti prededucibili. Infatti, la regola dell'assoggettamento a concorso formale di "ogni credito", dettata dall'art. 52 l. fall. con nesso di strumentalità e complementarità rispetto

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of several overlapping loops and lines.



al divieto delle azioni esecutive individuali, dettato dall'art. 51 l. fall., non consente la proposizione nella sede ordinaria di una azione di condanna (o anche di mero accertamento che risulti prodromica ad una condanna) perché "nessuna fattispecie soddisfattoria di posizioni creditorie particolari, incidente con effetto depauperatorio sul patrimonio del fallito vincolato al soddisfacimento paritetico dei creditori ... può legittimamente trovare luogo al di fuori del concorso" (così Cass. 11 novembre 1998, n. 11379). Pertanto, così come avviene nella procedura fallimentare (cfr., tra le tante decisioni, Cass. 22 ottobre 1984 n. 5345; Cass. 6 giugno 1989 n. 2743; Cass. maggio 1991 n. 5124; Cass. 24 marzo 1994, n. 2896; Cass. 28 ottobre 1998, n. 10759; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1356), anche nella procedura di liquidazione coatta amministrativa i crediti prededucibili non possono farsi valere con le forme ordinarie, essendo, invece, applicabili le norme sulla formazione del passivo, con la conseguenza che dopo il deposito dello stato passivo il creditore in prededuzione, il cui credito sia stato escluso dal commissario liquidatore, dovrà proporre opposizione, mentre il creditore il cui credito non sia stato preso in considerazione dovrà proporre domanda di insinuazione tardiva (v. *ex pluribus* Cass. 19 novembre 1971, n.

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and strokes.



3345; Cass. 5 febbraio 1972, n. 272; Cass. s.u. 18 aprile 1988, n. 3034; in relazione alla amministrazione straordinaria, come regolata dalla l. n. 95 del 1979, che rinviava alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, v. Cass. 6 agosto 1998, n. 7704; Cass. 13 aprile 1994, n. 3432; Cass. 16 febbraio 1993, n. 1923).

Né, in relazione ai crediti prededucibili verso impresa in liquidazione coatta amministrativa, si può porre la questione della percorribilità della diversa strada "endofallimentare" del decreto ex art. 111 l. fall. e del reclamo ex art. 26 l. fall. (sulla problematica v. Cass. n. 11379/1998 cit.), poiché gli atti del commissario liquidatore non sono reclamabili ai sensi dell'art. 26 l. fall., ma eventualmente sono impugnabili innanzi al giudice amministrativo (cfr. Cass. 29 novembre 1989, n. 5223); d'altro canto, il procedimento previsto dall'art. 213 l. fall. per le osservazioni al bilancio, al conto di gestione ed al piano di riparto si apre soltanto nella fase di chiusura della procedura e le osservazioni presuppongono, comunque, l'avvenuto accertamento dei crediti (cfr. *ex pluribus*, in relazione al fallimento, Cass. 24 marzo 1994, n. 2896; Cass. 8 agosto 1995, n. 8669; Cass. 23 marzo 1996, n. 2566; Cass. 18 febbraio 1999, n. 1356).

La domanda proposta nelle forme ordinarie è, per-



tanto, affetta da vizi per violazione delle forme inde-rogabili in cui (e della sede giurisdizionale dinanzi alla quale) può essere fatto valere un credito vantato nei confronti di impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa.

In accoglimento del primo motivo, si deve, quindi, dichiarare l'improponibilità della domanda formulata nei confronti della SIDA in liquidazione coatta amministrativa e, per l'effetto, si deve revocare il decreto ingiuntivo n. 78 del 1996 emesso dal Pretore di Barcellona di Pozzo e si deve cassare senza rinvio la sentenza impugnata.

Alla accertata improponibilità della domanda consegue l'assorbimento dei motivi di ricorso attinenti al merito della decisione.

Soccorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P. Q . M .

accoglie il ricorso per quanto di ragione; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e revoca il decreto ingiuntivo n. 78 del 1996 del Pretore di Barcellona di Pozzo; compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 giugno 2000.

Il Consigliere estensore

Il Presidente



Sergio Di Amato

Sergio Di Amato

Vincenzo Ferro

Vincenzo Ferro

DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Oggi, 17 GEN. 2001

IL CANCELLIERE
Maria Di Nuzzo

M. Di Nuzzo

IL CANCELLIERE
Maria Di Nuzzo

M. Di Nuzzo

109T	250.000
458T	60.000
TCT	310.000

20-1-01M

LETTERA DI CREDITO EMESSA E D. N. 2

Reg. n. _____

al n. *7691*

(lire _____)

[Signature]
Il Cancelliere



[Signature]